



DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

n. 141 DEL 09/05/2022

“Ripartizione dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane”. Interventi per l'annualità 2024”

PROVINCIA DI MATERA AREA TECNICA - SETTORE VIABILITA'



Manutenzione e Messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 8 “Matera Grassano”

ELABORATO

N

SCHEMA DI CONTRATTO

Rev.

Data

Scala

Formato

Marzo 2025

-

A4

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera

Il Responsabile Unico del Progetto

Geom. Pietro Rinaldi



Il Progettista

Geom. Francesco Simone

Revisioni

Scrittura Privata Area Tecnica – VIABILITA' N. /

PROVINCIA DI MATERA

CONTRATTO DI APPALTO: “Decreto del Ministero Infrastrutture E Trasporti n. 141 del 09/05/2022 – “Ripartizione dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane”. Interventi per l’annualità 2024”– Area 4 – Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della S.P. 8 dal km 14+000 al km 33+000 ed oltre”

CUP: H17H22002490001

IMPORTO LAVORI : €. _____ al netto del ribasso d’asta del _____%, compresi oneri di sicurezza pari ad €. _____ ed €. _____ per costi della manodopera , oltre IVA come per legge.

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____, in Matera nella sede della Provincia, Via Ridola, 60, con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge,

SONO PRESENTI:

Da una parte: l’Ing. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente dell’Area 4^ (Infrastrutture – Viabilità – Progettazione e realizzazione nuove opere – Manutenzione, controllo e sorveglianza rete viaria) della Provincia di Matera (P.I. 80000970774), nominato giusti decreti presidenziali n. _____ del _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse della Provincia di Matera che rappresenta in forza della disposizione di cui all’art. 107, comma 3, del

Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, che nel contesto del presente atto

verrà chiamata per brevità *“stazione appaltante”*;

dall'altra: il sig. _____ nato il _____ a _____ e residente a

_____ in _____ n. _____, C.F. _____ nella sua qualità di

_____ della _____, con sede in _____ in

_____ cap. _____ () C.F. e P.I. n. _____, iscritta presso la

Camera di Commercio di Basilicata al n. REA _____ che, nel contesto del

presente atto, verrà chiamata per brevità *“Appaltatore”* e che agisce quale

impresa appaltatrice in forma singola.

PREMESSO

Con Decreto n. n. 141 DEL 09/05/2022 *“Ripartizione dei fondi relativi a*

programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento

funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche

con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e

città metropolitane””, destinando alla Provincia di Matera la somma

complessiva di €. 10.201.637.00 per le annualità 2022-2029;

tra gli interventi programmati nel 2024 risulta quello denominato: *“Area 4 –*

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della della S.P. 8 “Matera-

Grassano” dal km 14+000 al km 33+000 ed oltre” dell'importo complessivo di

€ 500.000,00;

il progetto esecutivo dell'intervento suddetto, dell'importo complessivo di €.

500.000,00 di cui: €. 380.250,75 per lavori, oneri di sicurezza e manodopera

ed €. 119.749,25, per somme a disposizione dell'Amministrazione, veniva

approvato con determinazione dirigenziale n. _____ del _____;

Con la medesima predetta Determinazione Dirigenziale venivano approvate le

modalità di gara, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante

procedura negoziata con il criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle

offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 comma 1

lett. c); 50 comma 4 e 54 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Espletata la rituale procedura di gara, le cui operazioni si sono svolte nei giorni del

_____ e _____, è risultata migliore l'offerta non anomala pervenuta dalla Ditta

_____, con sede in _____ in _____. la quale ha presentato il ribasso del _____

sull'importo posto a base di gara di €. _____ comprensivo di €. _____ per

oneri di sicurezza ed €..... per costi della manodopera , oltre IVA come per

legge.

Con determinazione dirigenziale dell'Area Tecnica Reg.Gen. n. _____ del

_____ si è proceduto, pertanto, ad approvare i suddetti verbali di gara e ad

all'aggiudicazione definitiva in favore della detta Impresa _____, con

sede in _____ in _____ per l'importo di €. _____ comprensivo di €. _____ per

oneri di sicurezza ed €. _____ per costi della manodopera , oltre IVA come

per legge.

Con la medesima determinazione dirigenziale di aggiudicazione è stata

dichiarata l'efficacia, ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.lgs. n.36/2023 (e

s.m.i.) in quanto verificato positivamente il possesso dei requisiti

autodichiarati dall'aggiudicataria ed altresì disposta la comunicazione, ai

sensi dell'art.90 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, dell'esito della procedura

d'appalto ai soggetti ivi contemplati.

Che agli atti di questo Ente risulta regolarmente depositata tutta la

documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate in sede di gara

dall'appaltatore (DURC, certificato del Casellario Giudiziale, certificazione di

regolarità rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Certificato dei carichi

pendenti);

Che la suddetta Impresa ha presentato istanza di interesse a permanere nella

WHITE LIST della Prefettura di Matera in data _____.

Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 76/2020,

convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente

modificato dal D.L. n. 77/2021, infatti, il presente contratto si intenderà

automaticamente risolto qualora la documentazione successivamente

pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi il pagamento del

valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per

l'esecuzione del rimanente, entro i limiti delle utilità conseguite, fermo

restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto legge 24

giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,

n. 114.

Che tutti i succitati provvedimenti, omessane la lettura per espressa e

concorde volontà dei comparenti, si intendono integralmente riportati e

trascritti nel presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

-Art. 1 – Oggetto del Contratto -

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In esecuzione della determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. _____ del

_____ il dirigente dell'Area Tecnica _____ all'Appaltatore, impresa

_____, con sede in _____ in _____ cap. _____ C.F. e P.I. n. _____,

iscritta presso la Camera di Commercio di Basilicata al n. REA _____ come

innanzi legalmente rappresentata, che accetta l'esecuzione dell'intervento

denominato: "Decreto del Ministero Infrastrutture E Trasporti n. 141 del

09/05/2022 – "Ripartizione dei fondi relativi a programmi straordinari di

manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai

cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a

varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città

metropolitane". Interventi per l'annualità 2024"– Area 4 – Interventi di

manutenzione e messa in sicurezza della S.P. 8 dal km 14+000 al km 33+000

ed oltre".CUP: H17H22002490001

IMPORTO LAVORI : €. _____ al netto del ribasso d'asta del _____%, compresi

oneri di sicurezza pari ad €. _____ ed €. _____ per costi della manodopera,

oltre IVA come per legge.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara

prodotti dalla *Stazione Appaltante* prevarranno sugli atti ed i documenti della

gara prodotti dall'*Appaltatore*.

La *Stazione appaltante* provvederà a comunicare al Casellario Informativo i

fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

----- **Art. 2 – Oggetto ed ammontare del contratto** -----

L'importo contrattuale ammonta ad: €. _____ (euro

_____/_____) per lavori, al netto del ribasso d'asta del

_____% , oltre oneri di sicurezza diretti ed indiretti pari ad € _____ (euro

_____/_____), costi della manodopera, pari ad €. _____

(euro ____/____) oltre IVA come per legge, per un totale di €. ____

(euro ____/____) oltre IVA come per legge.

Il contratto è stipulato "A MISURA" ai sensi della normativa vigente in materia, si procederà all'applicazione, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

----- **Art. 3 - Condizioni generali del contratto.** -----

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale. Il computo metrico è parte integrante del contratto anche se non viene materialmente allegato.

Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145/2000, l'appaltatore, _____ ha eletto domicilio presso la sede legale in ____ cap. ____ (____) - _____.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore _____ saranno effettuati mediante bonifico su conto corrente acceso presso:

_____, agenzia/filiale di _____, conto corrente n. ____:

IBAN: _____

le persone delegate ad operare su tale conto sono:

1) _____, nato a _____ il _____ Cod. Fiscale _____;

▪ che l'impresa utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il conto corrente dedicato sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla *stazione appaltante*, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'*appaltatore* che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la *stazione appaltante*, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'*appaltatore* rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'*appaltatore* o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La *stazione appaltante* può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'*appaltatore*, previa motivata comunicazione

----- Art. 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori-----

La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata per le amministrazioni statali, non oltre **quarantacinque** giorni dalla presente stipula. L'esecutore dovrà omunque dare inizio ai lavori fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori contemplato nel Capitolato Speciale di Appalto.

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni

150 (centocinquanta) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data

decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva. L'Appaltatore avrà

facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli

perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuto al

rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della direzione lavori.

il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato

applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell'offerta di

ribasso presentata dall'esecutore in sede di gara, qualora questo sia stato

uno dei criteri di scelta del contraente.

----- **Art. 6 – Penale per i ritardi** -----

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è

applicata una penale giornaliera di 3‰ dell'importo netto contrattuale. Tutte le

penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo,

e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede

di collaudo finale. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al

comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova

applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei

lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie

temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in

proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale

non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la

stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. -----

----- **Art. 7 - Sospensioni e riprese dei lavori.** -----

È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte – il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.

Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario. Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 c.13 del codice., In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione -l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i

termini suddetti. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori. Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del precedente comma 4.

-----**Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore**-----

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e

perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; -----

b il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; -----

c attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; -----

d rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e le vie di accesso al cantiere; -----

f la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; -----

g passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; -----

h la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. -----

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e

la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 del presente contratto.

----- **Art. 9 - Contabilità dei lavori** -----

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:

1. il giornale dei lavori;
2. i libretti di misura;
3. il registro di contabilità;
4. lo stato di avanzamento lavori (SAL);
5. il conto finale.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le

quantità realmente poste in opera. La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) si terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'offerta stessa. La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

----- **Art. 10 Revisione dei Prezzi** -----

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4/2022 è prevista la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art.60 del Codice dei Contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo dello stesso art. 29 suddetto. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

----- **Art. 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo** -----

Se la *stazione appaltante*, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni dettate dalla normativa vigente. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto dal C.S.A..

-----**Art. 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**-----

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti, è dovuta all'*appaltatore* una somma, a titolo di anticipazione del prezzo pari a quanto prevista dalle norme vigenti e secondo quanto contemplato nel Capitolato Speciale di Appalto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo con le modalità, nei termini e alle condizioni del Capitolato Speciale d'appalto. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per

cento. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 80.000,00 (euro ottantamila/00)**, delle prescritte ritenute e dello 0,5% per la garanzia a tutela dei lavoratori. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori In deroga al precedente comma 2:

a) non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale (che verrà compilato entro **90 (novanta) giorni** dalla data dell'ultimazione dei lavori);

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili allo stesso, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, subordinatamente alla costituzione di fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello della rata, maggiorato degli interessi legali per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

I pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro sono subordinati alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136/2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui al precedente art. 4, comma 2;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP; --

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto

articolo 3 della legge n. 136 del 2010; --

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto; **e)** le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

----- **Art. 13 - Ritardo nei pagamenti**-----

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della *Stazione appaltante*, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli

artt. 5 e 6 del d.lgs.231/2002. Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

----- **Art. 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**-----

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro **3 (tre)** mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza. Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno

comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 116 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. . Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'*appaltatore* risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla *stazione appaltante* prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'*appaltatore* deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della *stazione appaltante* richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

-----**Art. 15 - Risoluzione del contratto**-----

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a quindici giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il

collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal presente atto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 123 del Dlgs. 36/2023. La *stazione appaltante* risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

-----Art. 16 - Controversie -----

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al successivo comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi del Codice dei contratti;

b che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Per eventuali contro-

versie tra le parti troverà applicazione l'art. 210 del D.Lgs.36/2023.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Matera.

--Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza -

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall'art. 90, comma 9, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, dell'art. 31 della legge n. 98/2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità.

-----Art. 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere -----

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008;

b eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di

cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano

di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lett. b) e il piano

operativo di sicurezza di cui al comma 1, lett. c) formano parte integrante del

presente contratto d'appalto. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del

cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni

dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione

in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free".

-----**Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**-----

L'Impresa appaltatrice ha presentato istanza di interesse a permanere nella

WHITE LIST della Prefettura di Matera in data _____.

Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 76/2020,

convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente

modificato dal D.L. n. 77/2021, infatti, il presente contratto si intenderà

automaticamente risolto qualora la documentazione successivamente

pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, entro i limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Con determinazione dirigenziale dell'Area Tecnica Reg.Gen. n. _____ del _____ è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.lgs. n.36/2023 (e s.m.i.) in quanto verificato positivamente il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicataria ed altresì ne è stata disposta la comunicazione, ai sensi dell'art.90 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, dell'esito della procedura d'appalto ai soggetti ivi contemplati.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, nè all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001.

----- Art. 20. Subappalto -----

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della *stazione appaltante* e nel rispetto del Codice dei contratti, i lavori che l'*appaltatore* ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal C.S.A.. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui al precedente art. 19, comma 2. presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della Provincia e nel rispetto dell'articolo 119 D.lgs n.

36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta

possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine

generale e di qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalità previste dalla citata norma.

Ai fini dell'autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di

subappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto

ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 119 comma 11 la stazione appaltante provvede al

pagamento del corrispettivo dovuto direttamente al subappaltatore, al

cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori nei casi ivi

previsti.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto

di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le

prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai

lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello

garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti

collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto

coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino

le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto

sociale dell'appaltatore.

----- Art. 21 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva -----

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza n. _____ rilasciata dalla compagnia _____ con sede legale per l'Italia a _____, emessa dall'Agenzia di _____ Cod. _____ per l'importo di €. _____ pari al ribasso sull'importo netto dei lavori e con le riduzioni di cui al comma 8 dell'art.106 del D.lgs. 36/2023 con validità di copertura dal _____ e sino alla data della emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la *stazione appaltante* abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema allegato al decreto ministeriale *DECRETO 16 settembre 2022, n. 193*.

----- Art. 22 - Obblighi assicurativi -----

Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore ha stipulato polizza assicurativa che copre i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sollevando la Provincia di Matera da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza n. _____

_____ emessa dalla compagnia _____ con sede legale in _____

_____ emessa dall'Agenzia di _____ n. _____, per danni diretti ed

indiretti nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto con un

massimale per sinistro pari ad euro _____ (euro _____/00) con validità

di copertura a far data dal _____ e per tutta la durata dei lavori.

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e

in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale *DECRETO 16*

settembre 2022, n. 193.

-----**art. 23 – Codice di comportamento dei dipendenti**-----

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 (Codice di Comportamento

dei Dipendenti pubblici) con la sottoscrizione del presente atto e con

riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, l'appaltatore si impegna a

far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili

con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti suddetto D.P.R.

e ed ai sensi del Codice di Comportamento dell'Ente approvato con decreto

presidenziale n. 23 del 29/03/2021, integrato ed aggiornato con successivo

decreto presidenziale n.1 del 10/01/2023. La violazione degli obblighi di cui

al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di

Comportamento dell'Ente può costituire causa di risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto

all'Appaltatore il fatto assegnando un termine di gg.10 (dieci) per la

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero

presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del

contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

-----**Art. 24 – Clausola Anticorruzione**-----

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter dell D.Lgs. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro e conferito incarichi professionali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti della Provincia di Matera che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente stesso.

-----Art. 25 Assenza del conflitto di interessi -----

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici) il dirigente del Settore Tecnico il quale interviene nel presente contratto in rappresentanza della Provincia di Matera, e l'appaltatore, sotto la propria diretta responsabilità dichiarano che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dirigente ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini del Codice di Comportamento.

-----Art. 26- Documenti che fanno parte del contratto -----

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'*appaltatore* in sede di gara; -----
- b gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall'*appaltatore* in sede di gara; -----
- c l'elenco dei prezzi unitari di cui al precedente art. 3, comma 2; -----
- d i piani di sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81/2008; -----
- e il cronoprogramma; -----
- f le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22. -----

I documenti elencati al precedente comma 1, lett. a) e lett. c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla *Stazione appaltante* presso L'Ufficio Lavori Pubblici.

----- **Art. 27 Patto di Integrità**-----

Costituisce parte integrante del presente contratto e ad esso viene allegato il patto di integrità (il cui schema è stato approvato con decreto presidenziale n. _____ del _____) che l'Impresa, nella persona del legale rappresentante, sottoscrive digitalmente per accettazione.

-----**Art. 28. Efficacia del contratto**-----

Le parti convengono che il presente contratto ha efficacia immediata e vincolante per la ditta appaltatrice.

----- **Art. 29 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari** -----

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del d.lgs. 8 giugno n. 231/2001 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli artt. 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al d.lgs. n. 104/2010.

-----**Art. 30 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**-----

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, Imposta di bollo assolta nella misura di €.120,00 in modo virtuale, ai sensi dell'art.18 comma 10 del D.lgs. 36/2023 mediante versamento diretto presso Agenzia delle Entrate con modello F24 (ELIDE).

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

-----Art. 31. Trattamento dei dati personali-----

Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui al D.Lgs. 101/18, la Provincia di Matera informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti disciplinanti la materia.

Per la Provincia di Matera: Ing. _____ (f.to dig.te)

Per l'Impresa _____ : Sig. _____ (F.to digitalmente)

